Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 194 del 09/07/2020 – 12/08/2020** **Udienza pubblica del 07/07/2020**
Massima 1:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale – Stabilizzazione di personale precario – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale in *parte qua.* **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con assorbimento degli altri parametri, nella parte in cui prevede il transito dei soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Anche tale disposizione (l'art. 23) – al pari del già esaminato art. 64 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 – prevede il transito presso la medesima Resais spa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di specifiche categorie di lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, che prestano servizio presso enti in dissesto, enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, liberi consorzi comunali e Città metropolitane. Questa prevista stabilizzazione ex lege invade la materia dell'«ordinamento civile». Inoltre, deve osservarsi che la disposizione censurata si limita a richiamare le procedure di stabilizzazione di personale di cui all'art. 26, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Invece, nella fattispecie, vertendosi in tema di reclutamento di personale da parte di una società a partecipazione pubblica, la disposizione statale di diretto riferimento è, quanto alla necessaria previsione del bisogno di personale e della correlata spesa, quella di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (richiamato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091 7074 874 - e.mail : marina.valli@regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it

	Dette previsioni, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, rivestono la natura di princìpi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento, in particolare quanto alle assunzioni del personale. Tali principi sono violati dall'art. 23 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, nel prevedere il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato alla Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rimane non di meno la possibilità della stabilizzazione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato (non già *ex lege* in forza della disposizione regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, ma) nel rispetto e in applicazione della disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e segnatamente dell'art. 19, commi 5 e 6, sulla gestione del personale, oltre che dell'art. 20, comma 4, quanto alle limitazioni per procedere a nuove assunzioni. Restano assorbite le ulteriori censure formulate, in riferimento agli artt. 51 e 97 Costituzione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 23, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1. **Parametri costituzionali** art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; art. 117, terzo comma, della Costituzione; art. 51, della Costituzione; art. 97, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Massima 2:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale – Personale del settore della sanità penitenziaria – Proroga dei rapporti a tempo determinato trasferiti alle aziende sanitarie provinciali – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale in *parte qua*. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 75, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma impugnata, rubricata "Norme in materia di sanità penitenziaria", al

	comma 2 proroga, fino al 30 giugno 2018, i contratti di lavoro che, nel quadro dell'assetto del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria), sarebbero dovuti giungere al termine finale, salve le procedure di stabilizzazione a opera delle ASP nelle quali è confluito il personale sanitario che già in precedenza operava con incarico a tempo indeterminato. Inoltre al comma 3, nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, autorizza le ASP a prorogare i rapporti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, sino al 31 dicembre 2018. Si ha, quindi, che la protrazione dei rapporti a termine oltre il limite temporale previsto dal decreto legislativo n. 222 del 2015, contemplata dalle disposizioni censurate (art. 75, commi 2 e 3), comporta un aggravamento di spesa per tale personale precario nella misura in cui non prescrive il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto - legge. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 75, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. **Parametri costituzionali** art. 117, terzo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222; legge 9 ottobre 1970, n. 740; art. 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Massima 3:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Personale del settore della sanità penitenziaria – Avvio di procedure selettive per l'assunzione di personale da impiegare nel servizio di assistenza sanitaria ai detenuti – Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza della questione. **Testo** E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione censurata, per non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e al fine di assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, prevede che le ASP siano autorizzate a indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, che disciplina il trasferimento dei rapporti di lavoro in materia di sanità penitenziaria. La stessa disposizione censurata, attraverso il rinvio alle procedure selettive di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da effettuarsi nel rispetto

	del limite di spesa di cui al citato comma 28 dell'art. 9 del decreto - legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, garantisce il rispetto del limite di spesa indicato, e pertanto non viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 75, comma 4, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. **Parametri costituzionali** art. 117, terzo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** legge 9 ottobre 1970, n. 740; art. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222; art. 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Massima 4:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Personale del settore della sanità penitenziaria – Denunciata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio – Non fondatezza della questione. **Testo** È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) , promossa, in riferimento all'art. 81 Costituzione. L'articolo 103 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, nel prevedere che gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura sono indicati nei prospetti allegati, conduce a escludere la violazione dell'art. 81 della Costituzione; il ricorrente, peraltro, non ha formulato specifiche osservazioni sull'adeguatezza delle risorse ivi indicate (sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2017).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. **Parametri costituzionali** art. 81, della Costituzione.
Massima 5:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Personale del settore della sanità penitenziaria – Istituzione di un ruolo ad esaurimento – Selezioni pubbliche per l'immissione di personale sanitario infermieristico – Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dei principi di reclutamento mediante concorso pubblico, di buon andamento dell'amministrazione e dell'equilibrio di bilancio – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

	Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), promosse, in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 31 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, interpretato nel senso che esso si riferisce ai rapporti di lavoro con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, porta a ritenere che non si determina la trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente stabilizzazione degli stessi, come invece paventato dalla difesa dello Stato. Di qui l'insussistenza della violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione. La disciplina prefigurata dal legislatore regionale con la disposizione censurata, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, deve essere interpretata nel senso che essa attua quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, non ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, né con l'art. 81 della Costituzione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1. **Parametri costituzionali** art. 51, della Costituzione; art. 81, della Costituzione; art. 97, della Costituzione; art. 117, terzo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** legge 9 ottobre 1970, n. 740; art. 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222.
Massima 6:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della della Regione Siciliana – Personale del settore della sanità penitenziaria – Adozione di linee guida da parte dell'assessore regionale per la salute – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. **Testo** E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La disposizione impugnata, sostituendo l'art. 75 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, prevede che l'Assessore regionale per la salute

	adotti apposite linee guida – anche con riferimento al regime di incompatibilità – in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740 che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria, stabilendo il rispetto delle disposizioni previste dai vigenti accordi collettivi nazionali. Nel riferirsi al regime delle incompatibilità, la norma censurata rinvia agli accordi collettivi nazionali di categoria, con la conseguenza che le linee guida adottate dall'Assessore regionale per la salute sono meramente ricognitive delle attività di contrattazione collettiva e attengono ai profili organizzativi del servizio. La disposizione censurata, quindi, non attribuisce all'Assessore regionale per la salute alcun potere regolatorio in deroga.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 22, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17. **Parametri costituzionali** art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** legge 9 ottobre 1970, n. 740.
Massima 7:	**Titolo** Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della della Regione Siciliana – Personale del settore della sanità penitenziaria – Attribuzione di incarichi a tempo indeterminato – Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie), promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata nel prevedere, in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria, non determina, la proroga dei contratti a tempo determinato, e quindi, la violazione delle disposizioni statali in tema di contenimento della spesa del personale degli enti del SSN. Sotto il profilo delle risorse finanziarie impiegate per dare attuazione alla riforma della sanità penitenziaria, viene in rilievo l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria), che assicura che la disposizione censurata si colloca nel rispetto di tale norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana.

NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 22, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17. **Parametri costituzionali** art. 81, della Costituzione; art. 117, terzo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** legge 9 ottobre 1970, n. 740; art. 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091 7074 874 - e.mail : marina.valli@regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it